

BGer 6B_280/2019 vom 19. Mai 2020

Bundesgericht, 2020-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_280_2019

FR: TF 6B_280/2019 du 19 mai 2020

IT: TF 6B_280/2019 del 19 maggio 2020

Erwägungen

E. 1.1

Le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l' art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di principio ammissibile. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF è data.

E. 1.2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è quindi vincolato né agli argomenti sollevati nel gravame né ai considerandi della precedente istanza. Esso può accogliere il ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella addotta dalla precedente istanza (DTF 145 II 153 consid. 2.1; 142 V 118 consid. 1.2).

E. 2.1

Il ricorrente sostiene che la CARP gli avrebbe negato a torto un'indennità per il danno economico ai sensi dell' art. 429 cpv. 1 lett. b CPP . Le rimprovera di avere erroneamente ravvisato nella pretesa fatta valere un danno per lui indiretto: in realtà egli non avrebbe invocato un danno subito da B._____ SA, bensì una perdita diretta di reddito personale per la mancata distribuzione dei dividendi della società. Il ricorrente adduce che, a seguito dell'apertura del procedimento penale, D._____ avrebbe rescisso unilateralmente il contratto concluso il 12 dicembre 2013 con B._____ SA per la durata di otto anni (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2022). A suo dire, questo contratto avrebbe aperto a B._____ SA la prospettiva di inserirsi con successo nel mercato ticinese dei servizi logistici e di sviluppare ulteriormente la propria attività. Il fatto di avere perso D._____ quale cliente importante, avrebbe perciò praticamente sancito la fine dell'iniziativa imprenditoriale intrapresa con il coimputato. Con l'istanza di indennità, il ricorrente ha fatto valere il risarcimento per i mancati dividendi che avrebbe percepito quale azionista al 50 % di B._____ SA fino al 2022, qualora D._____ non avesse rescisso il contratto. Egli ha quantificato tale perdita economica in fr. 4'076'555.--, facendo riferimento, oltre al guadagno derivante dal contratto con D._____, a quello che avrebbe conseguito da un contratto concluso con un altro cliente (F._____) e da una prospettata crescita annua del 5 % dei ricavi della società.

E. 2.2

Giusta l' art. 429 cpv. 1 lett. b CPP , se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. L' art.

429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle e a provarle. Questa normativa fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Per potere essere risarcito, il danno economico invocato deve trovarsi in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale. Non è per contro necessario che il danno economico dell'imputato sia riconducibile ad un determinato atto procedurale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3 e 1.3.4). Secondo la giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il procedimento penale è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un pregiudizio simile a quello realizzatosi. Si tratta al riguardo di una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 142 IV 237 consid. 1.5.2 e rinvii).

E. 2.3

La Corte cantonale ha ritenuto che il danno derivante dalla rescissione, da parte di D. _____, del contratto concluso con B. _____ SA colpirebbe il patrimonio di quest'ultima società e rappresenterebbe per il ricorrente, in veste di azionista della stessa, soltanto un danno indiretto, che non sarebbe risarcibile sotto il profilo dell' art. 429 CPP . La CARP ha inoltre considerato che la perdita di valore azionario non è stata sostanziata dal ricorrente, che si era limitato ad esporre quantificazioni "prudenziali" e teoriche e non aveva dimostrato la riconducibilità di tale perdita al procedimento penale. La precedente istanza ha altresì rilevato che il contratto sottoscritto con D. _____ prevedeva per l'anno 2014 una fase di implementazione, durante la quale il rapporto tra le parti poteva essere sciolto dietro pagamento di una penale. Nella fattispecie, la penale ammontava a fr. 300'000.-- ed è effettivamente stata versata da D. _____ a B. _____ SA.

E. 2.4

Contrariamente all'opinione della CARP, l'esistenza di un danno indiretto non è in casu di per sé decisiva per negare l'indennizzo giusta l' art. 429 CPP . Determinante per il risarcimento è, come visto, la questione di sapere se il danno è in un rapporto di causalità adeguata o meno con il procedimento penale (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1-1.3.4). La CARP ha inoltre ravvisato a torto il danno invocato dal ricorrente nella diminuzione di valore delle azioni di B. _____ SA: in realtà egli ha fatto valere la perdita economica per i mancati dividendi derivanti da tali azioni. È comunque dubbio che il ricorrente abbia sufficientemente comprovato le sue pretese relative al danno economico. Ciò, in particolare, con riferimento al contratto esistente con F. _____, di cui non sono stati specificatamente adottati i motivi e le circostanze della rescissione, e all'aspettativa di una crescita, regolare e costante, del 5 % all'anno dei ricavi dell'impresa fino al 2022. La questione può nondimeno rimanere indecisa, siccome le pretese del ricorrente devono in ogni caso essere respinte.

E. 2.5

Come accertato dalla Corte cantonale sulla base del comunicato stampa del 5 giugno 2014 di D. _____ allegato all'istanza di indennità, la rescissione del contratto relativo alla fornitura di servizi logistici concluso con B. _____ SA è riconducibile al procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e del coimputato. In tale comunicazione, D. _____ ha precisato che il 3 giugno 2014 il consiglio di amministrazione ha "deciso di non ritenere possibile mantenere in essere il rapporto contrattuale con B. _____ SA", siccome "a seguito in particolare delle procedure penali nelle quali sono

coinvolti i suoi dirigenti" , la società

"non appare in grado di garantire dal 1° gennaio 2015 l'organizzazione per la fornitura ineccepibile di quei servizi che la Direzione di D._____ si aspettava" . È inoltre accertato che, in conseguenza della rescissione del contratto, D._____ ha versato a B._____ SA una penale di fr. 300'000.-- conformemente a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

È quindi assodato che il procedimento penale contro il ricorrente costituisce una condizione senza la quale D._____ non avrebbe sciolto il contratto. L'esistenza di un nesso causale naturale tra il procedimento penale e la rescissione del contratto, rispettivamente il mancato guadagno invocato è perciò data. La causalità deve però anche essere adeguata, nel senso che il procedimento penale deve essere idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre il pregiudizio invocato dal ricorrente. Nel gravame, il ricorrente ribadisce l'esistenza del nesso causale naturale, ma non si confronta specificatamente con il requisito della sua adeguatezza. Non lo fa in particolare laddove richiama le sentenze 4A_204/2017 del 29 agosto 2017 (consid. 5) e DTF 132 III 715 , giacché questi giudizi non concernono la causalità adeguata, ma la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità naturale, rispettivamente ipotetico.

E. 2.6

In concreto, la previsione secondo cui il procedimento penale pendente contro il ricorrente ed il coimputato avrebbe impedito alla B._____ SA di adempiere le prestazioni previste dal contratto costituisce una semplice supposizione di D._____. Nell'ambito dell'inchiesta, il ricorrente non è stato privato della libertà personale e non sostiene che non avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa. Non adduce che B._____ SA non sarebbe stata in grado di fornire le prestazioni concordate. Un eventuale inadempimento del contratto non poteva apparire manifesto in quella fase della procedura e non imponeva a D._____ di rescindere anticipatamente il contratto. Tanto più che ciò ha comportato l'obbligo per D._____ di versare a B._____ SA una penale di fr. 300'000.--. L'inizio del contratto era previsto per il 1° gennaio 2015 e, in caso di inadempimento, D._____ disponeva dei rimedi previsti dal diritto contrattuale (cfr. art. 97 segg. CO). Il contratto medesimo prevedeva, in caso di inadempienza e in difetto di un intervento correttivo tempestivo, il diritto per la controparte di recedervi con un preavviso ridotto a sei mesi (cfr. punto n. 9.1 seg. del contratto). D._____ ha per contro optato per una rescissione del contratto già nel giugno 2014, durante la fase di implementazione dello stesso, dietro pagamento di una penale di fr. 300'000.-- (cfr. punto n. 11.4 del contratto). Questa scelta è stata fondata su una valutazione di opportunità e non è stata necessariamente imposta dall'apertura dell'inchiesta contro il ricorrente e il coimputato. Il fatto che nei loro confronti fosse pendente un procedimento penale promosso dal precedente datore di lavoro non era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a comportare la disdetta anticipata del contratto litigioso da parte di D._____ quale cliente di B._____ SA. In tali circostanze, non essendo realizzato un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale, non si giustifica di accollare alle autorità penali il pregiudizio economico che ne è derivato al ricorrente (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.5.3). A maggiore ragione, un nesso causale con il procedimento in oggetto deve essere escluso nell'ipotesi, invero non accertata, che la rescissione del contratto da parte di D._____ fosse piuttosto riconducibile al procedimento penale aperto nei confronti di alcuni suoi organi.

Considerato che, secondo il ricorrente, l'intero progetto imprenditoriale sarebbe sfumato a seguito della rescissione del contratto con D._____, devono parimenti essere respinte le sue pretese relative al danno economico per la perdita del contratto con F._____ e per il mancato incremento dell'attività di B._____ SA.

E. 3.1

Il ricorrente ribadisce la richiesta di un'indennità di fr. 10'000.-- a titolo di riparazione del torto morale. Sostiene di avere sofferto psicologicamente a causa della risonanza mediatica data al procedimento penale e della sua durata rilevante, nonché a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita nel mese di aprile del 2014, di primo mattino (alle ore 06.40), presso il suo domicilio.

E. 3.2

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, l'imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell' art. 49 CO (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso. Essa deve essere determinata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1).

Un'indennità per torto morale è di principio riconosciuta quando l'imputato è stato sottoposto alla carcerazione preventiva o di sicurezza. Anche un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un'ampia risonanza mediatica, così come una durata molto lunga della procedura o un'esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità. Ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche di un procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell'inchiesta. Non possono per contro essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). Spetta al richiedente dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 128 IV 53 consid. 7a; 120 II 97 consid. 2b).

E. 3.3

La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente, non sottoposto alla carcerazione preventiva, non aveva sufficientemente sostanziato, né dinanzi alla Pretura penale né in sede di appello, l'asserita sofferenza psicologica da lui patita, limitandosi ad addurre un generico pregiudizio per la sua immagine e la sua reputazione.

Emerge effettivamente che, nell'istanza d'indennità presentata al tribunale di primo grado, ribadita in appello, il ricorrente ha richiamato la risonanza mediatica data al procedimento penale e la sua durata, limitandosi tuttavia ad addurre generiche

"ripercussioni pesanti a livello di immagine e di reputazione" . In questa sede, egli fa inoltre riferimento ad una perquisizione domiciliare avvenuta all'alba. Non risulta tuttavia che la misura sia stata adottata illegalmente dall'autorità penale (cfr. art. 431 cpv. 1 CPP), o sia stata eseguita in pubblico oppure che la sua esecuzione abbia avuto un'eco particolare nei mass media. Non può pertanto essere attribuita a questo specifico provvedimento una valenza sotto il profilo di una lesione grave della personalità. Certo, la durata del procedimento penale e l'esposizione mediatica appaiono nel complesso rilevanti. Tuttavia, il ricorrente non ha addotto che queste circostanze hanno comportato determinate conseguenze familiari o professionali, tali da poter dedurre una sua grave sofferenza morale. Risulta peraltro che, nonostante il procedimento penale, il ricorrente ha continuato a svolgere un'attività professionale nel settore dei servizi logistici. In simili condizioni, a ragione la Corte cantonale non ha ravvisato gli estremi di una lesione particolarmente grave della personalità, tale da giustificare il versamento di un'indennità per torto morale.

E. 4.1

La CARP ha riconosciuto al ricorrente un'indennità complessiva di fr. 55'244.35 a titolo di rifusione delle spese legali. In questa sede, egli riconosce che l'elenco delle note professionali riportate nella sentenza impugnata sarebbe corretto, ma il totale indicato dai giudici cantonali (fr. 57'825.85) sarebbe errato. Il ricorrente sostiene che la sua richiesta complessiva ammontava a fr. 63'362.10. Chiede che gli sia versata la differenza di fr. 5'536.25, aggiungendola all'importo di fr. 55'244.35.

E. 4.2

La CARP è verosimilmente incorsa in un errore di calcolo, poiché la somma complessiva delle note professionali di cui il ricorrente ha chiesto la rifusione non ammonta a fr. 57'825.85, bensì a fr. 62'962.10 (la differenza di fr. 400.-- rispetto a quanto indicato dal ricorrente nel ricorso non risulta dalle note prodotte). Tuttavia, la Corte cantonale non ha stabilito l'indennità di fr. 55'244.35, riconosciuta per finire al ricorrente, operando semplici decurtazioni a partire dall'importo di fr. 57'825.85, ma ha considerato le prestazioni esposte nelle singole note professionali, stralciando determinate voci e riducendo a fr. 280.-- la tariffa oraria relativa alle ore lavorative fatturate a fr. 300.-- all'ora. Il ricorrente non considera questo modo di procedere e non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Non spiega quindi per quali motivi l'indennizzo di fr. 55'244.35 non si collocherebbe in un rapporto ragionevole con le difficoltà e l'importanza della causa e violerebbe di conseguenza l' art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (cfr. DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2 pag. 167 e 169). Insufficientemente motivata su questo aspetto, la censura è pertanto inammissibile.

E. 5

Il ricorrente chiede, di transenna, che l'intero ammontare delle spese giudiziarie d'appello sia posto a carico dello Stato del Cantone Ticino. La richiesta è presentata unicamente come conseguenza dell'accoglimento delle suddette pretese d'indennità. Visto l'esito del gravame, essa non deve essere esaminata oltre.

E. 6

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.